

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 86

(Conferma di contributo al Comune di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Udine, il contributo già concesso alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine ai sensi dell'articolo 2, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con decreto n. 2995/PROTUR del 27 luglio 2018 del Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, per supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel Comune di Udine.
2. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.